

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA

MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO 2014/2015

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 19 comma 1 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita "l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo" ed alla lettera b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: Colombaccio (*Columba palumbus*)", il comma 1 bis che recita "I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;

PRESO ATTO che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il *Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali*;

VISTO il D.A. n. 45/Gab del 13/06/2014 con il quale è stata regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2014/2015;

VISTE le disposizioni emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con decreto interministeriale 6 novembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 277 del 27.11.2012), che all'articolo 1 c. 3 prevede che "le Regioni.....raccolgono i dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori per consentire di determinare l'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni come previsto dalla lettera d) dell'allegato V della Direttiva 2009/147/CE...".

CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra è stato necessario modificare il tesserino venatorio per consentire la lettura ottica dei dati;

CONSIDERATO che il nuovo tesserino venatorio che sarà distribuito ai cacciatori prevede che gli abbattimenti della selvaggina migratoria devono essere registrati alla fine della giornata venatoria;

VISTO l'articolo 4 dell'allegato "A" del Decreto assessoriale n. 45/Gab del 13/06/2014 che con la lettera b) consente il prelievo venatorio nei giorni 1- 6 – 7 settembre, nella sola forma da appostamento temporaneo, della Tortora (*Streptopelia turtur*) e alla lettera "c" consente il prelievo venatorio del Colombaccio (*Columba Palumbus*) nei giorni 1-7-13-14-20 settembre 2014;

RITENUTO che l'esercizio dell'attività venatoria alla selvaggina migratoria per il giorno 6 settembre 2014 esclusivamente alla Tortora (*Streptopelia turtur*) potrebbe comportare una eccessiva pressione venatoria su tale specie;

RITENUTO che consentire l'attività venatoria al Colombaccio (*Columba Palumbus*) anche il giorno 6 settembre 2014 può sicuramente determinare un alleggerimento della pressione venatorio sulla Tortora (*Streptopelia turtur*) , specie che a livello europeo è considerata in declino, secondo quanto riportato nella Guida dell'ISPRA, mentre il Colombaccio (*Columba Palumbus*) è in buono stato di conservazione;

CONSIDERATO che, secondo l'ISPRA rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade (tra attività venatoria e migrazione pre-nuziale o termine del periodo riproduttivo) nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento *Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU*"; che anche questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

RITENUTO che può essere possibile consentire il prelievo venatorio del Colombaccio (*Columba Palumbus*) anche per il giorno 6 settembre 2014, in quanto la stragrande maggioranza degli individui presenti in Sicilia alla data del 1 settembre, hanno raggiunto la piena autonomia;

D E C R E T A

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

ART. 2- L'ultimo capoverso dell'art. 2 dell'allegato "A" del Decreto Assessoriale n. 45/Gab del 13/06/2014 è così modificato: " I capi di selvaggina migratoria dovranno essere registrati nell'apposito spazio del tesserino alla fine della giornata di caccia".

ART. 3 – La lettera "c " dell'art. 4 dell'allegato "A" del Decreto Assessoriale n. 45/Gab del 13/06/2014 è così modificata: "c) nei giorni 1-6-7-13-14-20 settembre: uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La pubblicazione sul sito web dell'Assessorato ha valore legale di avvenuta pubblicazione.

Palermo 6 /8/2014

L'Assessore
Avv. Ezechia Paolo Reale
firmato